



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 18/TFT del 24 marzo 2022

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC.110

Componenti: **Avv. A.Frojo(Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pannone; Avv. S. Morescanti.**  
Proc.3552/68 pfi21-22/PM/pe del 19.11.2021 (Coppa Regionale under 18 – Coppa Regionale Under 19).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**Sig. Massimo Perna n.30.06.1971, all'epoca dei fatti Presidente nonché dirigente accompagnatore (due gare Under 19 e due gare Under 18) della società Scd Città di Torre del Greco per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Alessi Luigi n.16.05.2002 (gare del 30.06.2021;31.05.2021;23.05.2021); Medio Giuseppe n.06.05.2003 (gara del 19.06.2021); Scala Salvatore n.13.08.2002 (gara del 23.05.2021;05.06.2021), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Salvatore Basso (1 gara) della società Scd Città di Torre del Greco, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società Scd Città di Torre del Greco (952148) per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Scd Città di Torre del Greco malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori: Massimo Perna, Salvatore Basso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo Perna per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Scd Città di Torre del Greco ed il suo Presidente Sig. Massimo Perna, non facevano pervenire memorie

difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo Pec, ma risultano assenti per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessi Luigi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Medio Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scala Salvatore quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Salvatore Basso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente e dirigente accompagnatore sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Scd Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti cinque (5) ed € 500,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Scd Città di Torre del Greco alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alessi Luigi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Medio Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scala Salvatore quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Salvatore Basso, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente e dirigente accompagnatore sig. Massimo Perna, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Scd Città di Torre del Greco la penalizzazione di punti due (2) per la coppa Under 19, punti tre (3) di penalizzazione per la coppa Under 18 ed € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI il 24 marzo 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**